



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, che dispone che il comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997 adotta le necessarie disposizioni operative;

Visto l'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che l'amministrazione del Fondo di garanzia, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione;

Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio centrale del bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 342, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.a. in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano S.p.a., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualità di mandanti, per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il provvedimento di costituzione del previsto consiglio di gestione adottato da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., come sopra indicato mandataria del RTI gestore del Fondo, con decorrenza 15 gennaio 2015;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui al richiamato articolo 13 del regolamento n. 248 del 1999, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 di approvazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia;



Visti i decreti ministeriali 11 ottobre 2006, 9 aprile 2009, 15 ottobre 2010, 28 ottobre 2010, 10 novembre 2011, 23 novembre 2012, 24 aprile 2014 e 19 novembre 2015, con i quali sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia;

Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che stabilisce che i finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (di seguito "finanziamenti nuova Sabatini"), agevolati ai sensi del medesimo articolo 2, possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento;

Visto il medesimo comma 6, che inoltre stabilisce che per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo su finanziamenti nuova Sabatini, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischio di impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, recante "Modalità di valutazione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e adeguamento della disciplina del Fondo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato";

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto interministeriale, ai sensi del quale la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dei soggetti destinatari di un finanziamento nuova Sabatini, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, è effettuata direttamente dal soggetto che richiede la garanzia utilizzando apposito modello di valutazione;

Visto l'articolo 3, comma 3, dello stesso decreto interministeriale, ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 13 del citato regolamento n. 248 del 1999, il Consiglio di gestione adotta, su proposta del Gestore del Fondo, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, che includono anche il predetto modello di valutazione, nonché le eventuali disposizioni operative necessarie a dare attuazione alla modalità di valutazione;

Visto il medesimo comma 3, che stabilisce che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e che con il medesimo decreto è altresì fissato il limite massimo di rischio di imprese, espresso in termini di probabilità di inadempimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo;

Viste le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione del Fondo nella seduta del 29 luglio 2016 e trasmesse al Ministero dello sviluppo economico da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., mandataria del RTI gestore del Fondo, con nota 1° agosto 2016, prot. n. 9509/2016, così come modificate nella successiva seduta del Consiglio di gestione dell'11 novembre 2016;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;



Ritenuto opportuno assicurare, in aderenza a quanto evidenziato dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di rilascio del previsto parere, una congrua fase di sperimentazione del modello di valutazione sopra citato alle richieste di garanzia riferite ai finanziamenti nuova Sabatini;

Visto l'articolo 13, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 31 marzo 1999, n. 248, che stabilisce che le disposizioni operative del Fondo di garanzia sono adottate nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti;

Ritenuto opportuno, nel rispetto dei criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti sopra richiamati, far decorrere l'applicazione del nuovo modello di valutazione delle imprese all'avvenuta definizione ed entrata in funzione della procedura, prevista nella parte VI, lettera M, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo approvate dal Consiglio di gestione del Fondo di garanzia, di acquisizione automatica dei dati contabili e fiscali dei soggetti beneficiari, da attuare mediante collegamenti telematici con banche dati pubbliche e con l'Agenzia delle entrate,

DECRETA:

Art. 1.

(Approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia)

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 29 luglio 2016, così come modificate nella successiva seduta dell'11 novembre 2016.

2. Nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le disposizioni operative conseguentemente aggiornate con le modifiche e integrazioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Rischiosità massima delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 29 settembre 2015 citato nelle premesse, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo la probabilità di inadempimento delle imprese, determinata sulla base del modello di valutazione di cui alla parte VI, lettera M, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al presente decreto, non può essere superiore al 9,43%.

Art. 3.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alla pubblicazione del presente decreto si provvede successivamente all'entrata in funzione della procedura di acquisizione



automatica dei dati contabili e fiscali necessari per il funzionamento del modello di valutazione di cui all'articolo 2, da attuare mediante collegamenti telematici con banche dati pubbliche e con l'Agenzia delle entrate.

Roma, 7 DIC. 2016

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Napolitano", written over the printed text "IL MINISTRO".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Napolitano", located in the bottom left corner of the page.